

**Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale**



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Data protocollo

Oggetto: Circolare Motorizzazione 2/2022 -
Titolarità esclusiva dei poteri sulla patente CRI

Alla c.a. Comitati territoriali
 Comitati Regionali e delle Province Autonome
 Ispettore Nazionale C.M.V.
 Ispettrice Nazionale II.VV.
 Centri di Formazione Motorizzazione CRI

e p.c. Segretario Generale
 Consiglio Direttivo Nazionale

Gentilissimi,

con la presente nota si intende far seguito ad alcune segnalazioni pervenute circa episodi ove – nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale – sono stati eseguiti nei confronti di alcuni conducenti CRI, dei procedimenti di controllo, talvolta tesi alla concomitante comminazione di sanzioni, difformi da quanto previsto dalla legislazione in materia e dalle autorità competenti.

Alla luce di quanto premesso, si riportano in allegato delle FAQ recanti l'indicazione dei comportamenti da tenere nelle ipotesi sovraesposte nonché un approfondimento sull'applicazione delle previsioni legislative e regolamentari che disciplinano tali fattispecie. Al fine di estenderne la fruibilità, il materiale è altresì consultabile sulla piattaforma GAIA e sulla sezione del sito istituzionale dell'Associazione dedicata alla motorizzazione.

Auspiciando un'attenta lettura del documento accluso, ricordiamo che la Commissione Nazionale Motorizzazione CRI rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti dovessero essere ritenuti necessari.

Il Presidente della Commissione Nazionale
Motorizzazione CRI
Cav. Antonio Cerrai

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006
tel: +39 06-47596290

mail: segreteria.presidente@cri.it
pec: comitato.nazionale@cert.cri.it

Titolarità esclusiva dei poteri sulla patente di servizio CRI

Approfondimento e FAQ

La disciplina generale

Quali sono i poteri e le competenze della Croce Rossa Italiana nell'ambito delle patenti di servizio?

L'[articolo 138](#), comma 11, del **Codice della Strada** conferisce all'Associazione il potere di provvedere, direttamente nei riguardi dei veicoli CRI, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento. Nello specifico, per quanto riguarda l'abilitazione alla guida, il comma 3 del predetto articolo dispone che sia **la Croce Rossa Italiana a provvedere** all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e **al rilascio della patente di guida assimilata**, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione della CRI. Pertanto, è demandata alla Croce Rossa Italiana (quale "amministrazione di appartenenza") l'autorità di disciplinare il sistema e le procedure di funzionamento dei propri titoli di guida, sia per quanto riguarda il rilascio, sia per le restanti pratiche amministrative (es. sospensione, ritiro, duplicato, sanzioni, etc.).

Quali sono i documenti che disciplinano le patenti di guida CRI?

Tenuto conto della normativa succitata, l'Associazione si è dotata di un impianto regolamentare in materia di motorizzazione CRI: trattasi del "[Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana](#)", che – tra i vari aspetti – includono anche la disciplina specifica delle patenti di guida CRI (*Parte II*). Inoltre, la CRI ha adottato delle successive **Linee Guida funzionali al Testo Unico** (*da ultimo modificate con delibera del CDN n. 10/2022*), con lo scopo di chiarire, dettagliare e semplificare le pratiche amministrative in materia di motorizzazione CRI. Nella fattispecie, le [Linee Guida II – Patenti CRI e Norme di comportamento](#) definiscono il **percorso sanzionatorio autonomo relativo alle patenti di guida CRI**, che si sviluppa internamente all'Associazione e segue comunque le disposizioni riportate nel Testo Unico.

Le sanzioni accessorie

Come funziona la sospensione e/o il ritiro della patente di guida CRI?

Fermo restando che i conducenti CRI alla guida dei veicoli dell'Associazione sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Strada, il comma 12 dell'art. 138 del Codice della Strada dispone che "**la patente di guida è sospesa dall'autorità [...] che l'ha rilasciata secondo le procedure e la disciplina propria dell'amministrazione di appartenenza.**" Il riportato precetto si riferisce chiaramente alla "patente di servizio CRI" e non invece alla patente di guida civile. Ne consegue che le **eventuali sanzioni** del ritiro (*che, esclusivamente quando previsto dal C.d.S., compete alle Forze di Polizia che eseguono l'accertamento*) e della sospensione (*che, per la sola patente civile, compete al Prefetto, d'ufficio o anche su dispositivo dell'Autorità giudiziaria*) comminate per le commesse dai conducenti CRI alla guida di veicoli CRI, **debbono colpire solamente la patente di guida CRI** e non la patente civile, e ciò debba eventualmente essere attuato ad opera della Croce Rossa Italiana stessa, anche per i casi espressamente decisi dal Prefetto competente per territorio o dall'Autorità Giudiziaria.



Quest'assunto è altresì avvalorato da un riscontro del *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* del **Ministero dell'Interno** ([prot. 300/A/5181/15/105/26](#)), che conferma come le “**sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta**”, ad eccezione delle ipotesi in cui il comportamento alla guida ha fatto sorgere il dubbio della persistenza dei requisiti psicofisici.

Pertanto, qualora ne ricorra il caso, **la patente di guida CRI** (e non quella civile) **può essere ritirata** dal Comando intervenuto, ma dovrà essere eventualmente **trasmessa solamente** alle strutture e/o agli organi preposti della **CRI** e non al Prefetto competente per territorio.

Come funziona la decurtazione dei punti della patente di guida CRI?

In virtù delle fonti normative di cui sopra (Codice della Strada e riscontro ministeriale), riguardo alla “decurtazione dei punti” della patente di servizio CRI **non esiste in capo al Comando verbalizzante alcuna facoltà di decurtazione** del punteggio della patente CRI, né tantomeno sussiste in alcun modo la possibilità di applicare alcuna decurtazione di punteggio sulla patente civile, quando le violazioni alle norme del Codice della Strada sono commesse alla guida di un veicolo CRI. Il **procedimento sanzionatorio relativo alla patente CRI** è infatti **in capo** – e dunque può essere adottato – **solamente dall'Associazione**, secondo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 75 del Testo Unico e dall'art. 21 delle Linee Guida II.

* * * *

Tutto ciò premesso, si richiede di dare ampia diffusione a tutti i conducenti abilitati alla guida dei veicoli CRI, di esibire la patente di servizio CRI, nelle ipotesi di controllo delle autorità di polizia stradale e/o di sinistro, al fine di evitare procedimenti che vadano a gravare erroneamente sulla patente civile personale.